TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 3

Art. 3 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782

L'amministrazione dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri e' affidata ad un presidente nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere riconfermato.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, non più in vigore dal 27 ottobre 1964 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-3-art-3-r-decreto-30-aprile-1931-n-782/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it